

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANNA, PREVOSTO, REBECCHI, BREDÀ, BOLOGNESI,
GIUNTELLA, POLLASTRINI MODIANO, PERINEI, LETTIERI**

Disciplina dell'attività di igienista dentale
e di assistente dentale

Presentata il 23 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! —
Con questa proposta di legge è nostro intendimento individuare e disciplinare alcune figure professionali operanti negli studi professionali dei medici specialisti nelle discipline odontostomatologiche e degli odontoiatri, ovvero le igieniste e le assistenti dentali. L'uso dei termini al femminile è giustificato dal fatto che circa il 90 per cento degli esercenti tali professioni è rappresentato da donne.

Riteniamo infatti che prevedere la qualificazione professionale delle operatrici di questo settore risponda a due ordini di esigenze.

In primo luogo quello di assicurare la qualità complessiva delle prestazioni odontoiatriche che nel nostro paese, come è noto, vengono erogate dagli studi professionali per oltre l'80 per cento. Ne de-

riva l'opportunità che nello studio odontoiatrico privato, che di fatto svolge il ruolo di presidio sanitario, sia previsto un livello di qualificazione e di efficienza del personale in grado di offrire garanzie ai diritti dell'utente.

In secondo luogo è nostra esigenza affrontare i problemi di quei segmenti del mercato nel quale operano lavoratrici e lavoratori ancora privi di qualsiasi forma di disciplina normativa e contrattuale.

È il caso del personale dipendente degli studi professionali dei medici specialisti nelle discipline odontostomatologiche e degli odontoiatri, ovvero le igieniste e le assistenti dentali.

L'igienista dentale si occupa della prevenzione delle affezioni bucco-dentali e, più in generale, dell'igiene orale e della tutela della salute dentale; la sua attività,

nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare dello studio, ha caratteristiche di autonomia.

L'assistente dentale opera invece strettamente alla dipendenza funzionale del medico datore di lavoro, poiché lo assiste durante lo svolgimento delle sue funzioni. Si occupa inoltre della cura dello strumentario e dei macchinari, della sterilizzazione e decontaminazione degli strumenti e della zona operativa di lavoro. Spesso, le assistenti dentali svolgono anche attività di segreteria, occupandosi del contatto con la clientela, degli aspetti amministrativi e contabili della gestione dello studio.

Queste categorie di lavoratrici operano da anni in situazione di precariato. Il mancato riconoscimento di una qualifica provoca i disagi tipici del lavoro nero, la discrezionalità da parte del titolare dello studio nel determinare l'orario di lavoro e lo stipendio, il forte rischio di evasione dal pagamento degli oneri sociali.

Le igieniste dentali hanno recentemente avuto una prima definizione normativa dal decreto ministeriale 26 gennaio 1988, n. 30, il quale però ha regolamentato solo l'attività delle igieniste operanti nel Servizio sanitario nazionale. Esse sono state inquadrare nel ruolo sanitario come « personale tecnico sanitario ». Il decreto ministeriale ha stabilito come obbligatoria la frequenza di un « corso di abilitazione di durata almeno biennale » da svolgersi nei presidi del Servizio sanitario nazionale stesso. Al corso può accedere solo chi è in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il decreto ministeriale nulla ha previsto a favore delle migliaia di igieniste dentali che operano presso gli studi professionali, le quali hanno maturato nel corso degli anni un livello di esperienza, ma soprattutto di competenza, non trascurabile e che però sono per la gran parte prive del titolo di studio richiesto dal decreto ministeriale.

Le igieniste dentali dipendenti dagli studi professionali seguivano, a tutt'oggi, come le assistenti dentali, a lavorare al di fuori di ogni garanzia normativa.

Da ricerche effettuate dall'Associazione italiana igieniste ed assistenti dentali, risulta che nei 40 mila studi odontoiatrici presenti in Italia sono presenti in media due « unità di assistenza » con mansioni non sempre definite che vanno dall'assistenza all'igiene dentale.

Nel 20 per cento degli studi professionali è presente una unità di assistenza con mansioni di sola igiene dentale (circa 8.000 operatori).

Risulta inoltre che:

a) il 42 per cento del personale svolge ambedue le attività di assistente e di igienista.

Di questo personale:

il 62 per cento è in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

il 37 per cento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

l'1 per cento del diploma di laurea.

b) il 37 per cento del personale svolge l'attività di assistente dentale.

Di questo personale:

il 53 per cento è in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

il 47 per cento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

c) il 21 per cento del personale svolge l'attività di igienista dentale.

Di questo personale:

il 61 per cento è in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

il 38 per cento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

l'1 per cento del diploma di laurea.

Occorre rilevare infine che assicurare una adeguata disciplina normativa alle igieniste e assistenti dentali diventa, con l'approssimarsi della realizzazione del mercato unico europeo, una esigenza ma anche un adempimento improcrastinabile se si tiene conto che dopo il 1992 queste categorie dovranno affrontare ulteriori disagi sotto il profilo della concorrenza. In altri paesi membri della Comunità economica europea, infatti, queste forme di lavoro dipendente hanno trovato da anni il giusto riconoscimento, la relativa tutela e una adeguata formazione professionale.

In assenza di una analoga disciplina le nostre lavoratrici ed i nostri lavoratori vedrebbero invece fortemente limitate una eventuale scelta di mobilità o comunque una possibile opzione di lavoro.

Con la presente proposta di legge si è voluto dare pieno riconoscimento alle igieniste e alle assistenti dentali operanti nel settore privato, con l'intento non soltanto di promuovere la loro qualificazione professionale, ma anche, ove già esistente, di dare ad essa pieno riconoscimento nelle forme di legge, tramite apposita normativa transitoria.

Non è intenzione dei proponenti inaugurare un nuovo universale neutro, presumendo di contenere nel genere femminile anche quello maschile, ed infatti i destinatari della presente proposta di legge sono igieniste ed assistenti dentali dell'uno e dell'altro sesso, secondo una formulazione introdotta nella normativa di altri paesi comunitari e in conformità alle direttive antidiscriminatorie (vedi legge sugli assistenti tecnici nella medicina deliberata dal Bundestag l'8 settembre 1971).

All'articolo 1 della presente proposta di legge viene stabilito l'obbligo per i titolari degli studi professionali di assumere solo igieniste ed assistenti dentali in possesso dei rispettivi attestati di abilitazione.

All'articolo 2 è previsto il possesso dell'attestato di abilitazione come previsto dal decreto ministeriale 26 gennaio 1988, n. 30, come *conditio sine qua non* per

l'esercizio dell'attività di igienista dentale presso uno studio professionale.

Si è ritenuta necessaria una normativa transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore della legge siano sprovvisti del titolo di studio richiesto dalla legge stessa (articolo 3).

A tale scopo si è stabilito che coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado la cui incidenza percentuale, come si è detto, è del 61 per cento del totale degli igienisti dentali, sono ammessi alla frequenza di appositi corsi di qualificazione purché abbiano prestato attività di igienista dentale nell'ultimo decennio per almeno tre anni. Non si è ritenuta necessaria la continuità della prestazione. Per essere ammessi ai corsi di qualificazione sarà necessario presentare il proprio *curriculum vitae*, nonché le dichiarazioni dei datori di lavoro attestanti l'effettivo svolgimento, presso ciascuno studio, dell'attività di igienista dentale. A garanzia della loro veridicità, le dichiarazioni devono essere vidimate dall'ordine dei medici competente.

L'articolo 4 istituisce la figura dell'assistente dentale e ne definisce le relative funzioni. L'assistente dentale è responsabile del controllo della « funzionalità dei macchinari e delle attrezzature di lavoro ». Per le altre funzioni, dalla manutenzione e decontaminazione dello strumentario al rapporto con i fornitori e con il laboratorio odontotecnico, sebbene l'assistente dentale sia preposto al loro regolare svolgimento, la relativa responsabilità resta comunque attribuita al titolare dello studio.

Per l'esercizio dell'attività di assistente dentale presso gli studi professionali è necessario essere in possesso di un attestato di abilitazione.

Anche in questo caso si rende necessaria la previsione di una disciplina transitoria (articolo 5).

In base ad essa le assistenti che abbiano maturato esperienza pluriennale in uno studio professionale possono accedere

ad appositi corsi per la loro riqualificazione. Alle domande di ammissione dovranno essere allegati in questo caso il *curriculum vitae* del lavoratore e le dichiarazioni dei titolari degli studi professionali, opportunamente vidimate, che certifichino l'effettivo svolgimento delle mansioni previste dalla proposta di legge.

L'articolo 6 prevede che il mancato possesso della qualifica di igienista e assistente dentale non possa costituire causa di licenziamento per quelle dipendenti che, all'entrata in vigore della legge, frequentano i corsi di qualificazione, o abbiano presentato domanda di frequenza. È previsto inoltre l'obbligo,

per il titolare dello studio professionale, di concordare un orario di lavoro giornaliero compatibile con la frequenza dei corsi.

Data la continua esposizione ai rischi legati alle malattie professionali e alla possibilità di contagio di malattie infettive delle categorie destinatarie della legge, l'articolo 7 demanda ai rispettivi contratti collettivi di lavoro la statuzione di apposite norme finalizzate alla prevenzione.

All'articolo 8 sono previste sanzioni penali per i titolari degli studi professionali che non rispettino le norme di cui all'articolo 1.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Obblighi per gli studi professionali odontoiatrici).

1. Gli studi professionali odontoiatrici che intendano assumere alle proprie dipendenze igienisti ed assistenti dentali dell'uno e dell'altro sesso, sono tenuti ad assumere solo personale provvisto degli attestati di abilitazione di cui, rispettivamente, al numero 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30, e all'articolo 4, comma 3, della presente legge.

ART. 2.

(Esercizio dell'attività di igienista dentale presso studi professionali privati).

1. L'esercizio presso studi professionali odontoiatrici dell'attività di igienista dentale, indicata al numero 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30, è subordinato al possesso dell'attestato rilasciato al termine del corso di abilitazione di durata biennale ivi prescritto.

ART. 3.

(Norme transitorie per gli igienisti dentali).

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato per non meno di tre anni anche non continuativi, nel decennio precedente alla data di entrata in vigore della legge stessa, un'attività corrispondente a quella di igienista dentale prevista al numero 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30, presso studi professionali e che siano in

possesto del diploma di istruzione secondaria di primo grado, sono ammessi a corsi di qualificazione di durata almeno annuale, le cui modalità sono definite dagli organi regionali e dalle unità sanitarie locali competenti di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 26 gennaio 1988, n. 30.

2. La domanda di ammissione ai corsi di cui al comma 1 deve essere corredata:

a) dal *curriculum* del lavoratore, che documenti lo svolgimento di non meno di tre anni di attività;

b) dalle dichiarazioni dei titolari degli studi professionali in cui il lavoratore ha prestato la sua attività, che attestino l'effettivo svolgimento delle mansioni di cui al comma 1.

3. L'ammissione al corso di qualificazione deve comunque essere subordinata ad un esame teorico-pratico su temi specifici dell'igiene e della prevenzione dentale.

4. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 2 devono essere convalidate dall'ordine dei medici competente per territorio.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Definizione di assistente dentale).

1. Si definisce assistente dentale l'ausiliario odontoiatrico dell'uno e dell'altro sesso che svolge funzioni di assistenza alle strette dipendenze dei medici autorizzati per legge a svolgere professione odontoiatrica.

2. In particolare l'assistente dentale:

a) è responsabile del controllo della funzionalità dei macchinari e delle attrezzature di lavoro;

b) è addetto alla manutenzione, al riordino e alla collocazione dello strumentario;

c) cura l'igiene, la sterilizzazione e la decontaminazione dello strumentario, delle attrezzature, dei macchinari e della propria area operativa;

d) tiene i rapporti con i fornitori, i tecnici della manutenzione e il laboratorio odontotecnico;

e) qualora vi sia effettiva necessità, si occupa altresì del contatto con la clientela e della gestione contabile dello studio professionale.

3. L'esercizio, presso gli studi professionali che effettuano prestazioni odontoiatriche, dell'attività di assistente dentale è subordinato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al possesso di un attestato conseguito a seguito di apposito corso teorico-pratico di abilitazione di durata almeno annuale.

4. Costituisce requisito per l'accesso al corso di abilitazione di cui al comma 3 il conseguimento dell'ammissione al terzo anno della scuola secondaria superiore.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto le modalità di svolgimento del corso di abilitazione di cui al comma 3. Gli organi regionali, nonché quelli delle unità sanitarie locali competenti secondo i rispettivi ordinamenti, adottano i provvedimenti conseguenti alle disposizioni contenute nel decreto di cui al presente comma.

ART. 5.

*(Norme transitorie
per gli assistenti dentali).*

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato per non meno di due anni anche non continuativi, nel decennio precedente alla data di entrata in vigore della legge stessa, un'attività corrispondente a quella di assistente dentale prevista all'articolo 4, presso studi professionali, sono ammessi a corsi di qualificazione di durata almeno annuale, le cui modalità sono de-

finite dagli organi regionali e dalle unità sanitarie locali competenti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30.

2. La domanda di ammissione ai corsi di cui al comma 1 deve essere corredata:

a) dal *curriculum* del lavoratore, che documenti lo svolgimento di non meno di tre anni di attività;

b) dalle dichiarazioni dei titolari degli studi professionali in cui il lavoratore ha prestato la sua attività, che attestino l'effettivo svolgimento delle mansioni di cui al comma 1.

3. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 2 devono essere convalidate dall'ordine dei medici competente per territorio.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

*(Divieto di licenziamento
e fissazione del regime di orario).*

1. La mancanza degli attestati di cui al numero 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30, e all'articolo 4, comma 3, della presente legge non costituisce motivo di licenziamento dagli studi professionali:

a) se gli igienisti o gli assistenti dentali alle dipendenze dello studio professionale frequentino i rispettivi corsi di abilitazione;

b) se gli igienisti e gli assistenti dentali hanno presentato domanda di ammissione ad uno dei corsi di cui alla lettera a).

2. I titolari degli studi professionali che abbiano alle loro dipendenze igienisti ed assistenti dentali hanno l'obbligo di concordare con essi un regime di orario

compatibile con la frequenza ai corsi di abilitazione e di formazione, nonché ai corsi di qualificazione.

ART. 7.

(Malattie infettive e contagiose).

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria disciplinano le norme relative alla prevenzione delle malattie professionali e di quelle infettive e contagiose contraibili sul luogo di lavoro.

ART. 8.

(Sanzioni penali).

1. I datori di lavoro che non osservino le disposizioni di cui all'articolo 1 sono puniti con una ammenda da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 per ciascun lavoratore.